

**Etichettatura del miele  
confezionato: linee  
guida per conoscere ed  
evitare sanzioni  
(Reg. UE 1169/2011)**





# Indice

- Premessa
- Definizioni e inquadramento normativo
- Indicazioni obbligatorie
- Cosa non inserire in etichetta
- Indicazioni facoltative
- Controllo autorità competenti
- Normativa di riferimento

**Premessa**





## Premessa

L'etichetta è il **BIGLIETTO DA VISITA** con il quale l'apicoltore viene a contatto con il consumatore finale.

La preparazione di un'etichetta è un'attività da non sottovalutare.

Per tale motivo non si possono lesinare impegno, precisione e rispetto delle regole anche al fine di evitare sanzioni che raggiungono le migliaia di euro.





## Premessa

**NON improvvisatevi esperti del settore** e non fidatevi del vostro bagaglio di conoscenza in materia di etichettatura essendo, questo, un campo soggetto a continui aggiornamenti e revisioni da parte del legislatore.

**NON improvvisatevi grafici** e non cadete nell'errore di sovraccaricare di contenuti e di immagini le etichette. È questo il caso di rispolverare un vecchio detto: “**meno è meglio**”. Le etichette più efficaci e che comunicano meglio sono certamente quelle più semplici e pulite. Dunque meglio limitarsi ad inserire le informazioni obbligatorie e valutare con molta attenzione l'eventuale aggiunta di informazioni supplementari.

**Definizioni e  
inquadramento normativo**





## Definizioni e inquadramento normativo

Regolamento (Ue) N. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori che, all'art. 2, comma 2, definisce l'etichetta come "qualunque marchio commerciale o di fabbrica, segno, immagine o altra rappresentazione grafica scritto, stampato, stampigliato, marchiato, impresso in rilievo o a impronta sull'imballaggio o sul contenitore di un alimento o che accompagna detto imballaggio o contenitore".



# Definizioni e inquadramento normativo

L'etichettatura non deve:

- indurre in errore l'acquirente
- attribuire all'alimento effetti o proprietà che non possiede
- suggerire che l'alimento possenga caratteristiche particolari, quando tutti i prodotti analoghi possiedono caratteristiche identiche
- attribuire all'alimento proprietà atte a prevenire, curare, guarire una malattia

**Sanzione (Violazione delle disposizioni generali in materia di informazioni sugli alimenti):  
da 3.000 a 24.000 €.**





## Definizioni e inquadramento normativo

Nel caso del miele, l'etichetta non è solo l'adesivo frontale ma essa comprende anche il retro etichetta, il sigillo di garanzia, eventuali collarini, ecc.



# Definizioni e inquadramento normativo

Nello stesso campo visivo (tutte le superfici di un imballaggio che possono essere lette da un unico angolo visuale) devono comparire:

- Denominazione
- Peso netto





## Definizioni e inquadramento normativo

- Il consiglio è quello di far comparire le indicazioni obbligatorie sull'etichetta frontale, sulla retro-etichetta e al massimo sul sigillo di garanzia e ripeterle su eventuali collarini i quali potrebbero staccarsi sugli scaffali dei negozi o perdersi e dunque rendere l'etichetta incompleta e quindi passibile di sanzioni.
- Resta inteso che l'eventuale distacco di sigilli, collarini ecc. successivamente all'acquisto da parte del consumatore finale solleva da ogni responsabilità il produttore del miele.



# Definizioni e inquadramento normativo



Per quanto riguarda la leggibilità generale, l'altezza **minima** dei caratteri, deve essere di 1,2 mm (0,9 mm in caso di etichette la cui superficie più ampia è inferiore a 80 cm<sup>2</sup>).

**Sanzione** (altezze caratteri peso non corrette): da 1.000 a 8.000 €.





# Definizioni e inquadramento normativo

Per quanto riguarda l'indicazione del peso deve essere:

<i>Quantità nominale in grammi</i>	<i>Altezza minima in mm</i>
Fino a 50	2
Oltre 50 fino a 200	3
Oltre 200 fino a 1.000	4
Oltre 1.000	6

**Sanzione** (altezze caratteri peso non corrette): da 1.000 a 8.000 €.



# Definizioni e inquadramento normativo

## **Cos'è il miele (D. Lgs. n. 179/2004)**

Sostanza dolce naturale che le api (*Apis mellifera*) producono dal nettare di piante o dalle secrezioni provenienti da parti vive di piante o dalle sostanze secrete da insetti succhiatori che si trovano su parti vive di piante che esse bottinano, trasformano, combinandole con sostanze specifiche proprie, depositano, disidratano, immagazzinano e lasciano maturare nei favi dell'alveare.

**Indicazioni obbligatorie**





# Indicazioni obbligatorie

## La denominazione di vendita: “Miele”

Nella commercializzazione di miele in favo, miele con pezzi di favo e miele filtrato, la denominazione di vendita minima dovrà essere:

- MIELE in favo
- MIELE con pezzi di favo o sezioni di favo nel miele
- MIELE Filtrato





# Indicazioni obbligatorie

**La denominazione di vendita: “Miele”**

Denominazioni facoltative:

- Miele di nettare
- Miele di fiori
- Miele di melata
- Miele scolato
- Miele centrifugato
- Miele torchiato



## Indicazioni obbligatorie

**La denominazione di vendita: “Miele”**

**Origine botanica** (D. Lgs n. 179/2004): se il miele proviene soprattutto dall'origine indicata e ne possiede le caratteristiche organolettiche, fisico-chimiche e microscopiche.

**Origine geografica** se il miele proviene totalmente dall'origine indicata.

La Commissione Europea, nella nota esplicativa n.61913.OTC.2005.EN sulla Dir. 2001/110/CE, ha espresso alcune puntualizzazioni; in particolare, se in etichetta viene rivendicata un'origine territoriale, è necessario indicare la precisa localizzazione regionale, territoriale o topografica del luogo.



## Indicazioni obbligatorie

**La denominazione di vendita: “Miele”**

**Doppia indicazione floreale e/o vegetale** (D.Lgs n. 179/2004 può essere utilizzata a condizione che i fiori e/o i vegetali indicati abbiano lo stesso periodo di produzione di nettare e/o melata e siano della stessa origine geografica.



## Indicazioni obbligatorie

**La denominazione di vendita: “miele”**

Anche la denominazione Miele millefiori (Circolare MIPAAF 8 marzo 2005, n. 1; Circolare MIPAAF 31 maggio 2012, n.4) e Miele di bosco<sup>1</sup> (Circolare MIPAAF 12 luglio 2007, n. 3) sono ammesse.





## Indicazioni obbligatorie

**La denominazione di vendita : “miele”**

**Non può esser utilizzata** la dizione miele **DI millefiori**, perché non esiste alcuna pianta o origine botanica denominata “millefiori”, mentre invece la dizione (senza la **“DI”**) può essere utilizzata perché indica una denominazione di vendita consolidata nell’uso comune.

Tale miele deve comunque riferirsi ad un miele con più origini floreali e non ad un prodotto derivante dalla miscelazione di diversi mieli di origine mono-floreale.



# Indicazioni obbligatorie

La denominazione di vendita: “miele”

## Non corretta

## Corretta

Miele puro di api	Miele
Miele naturale	Miele millefiori
Miele purissimo integrale	Miele di nettare
Miele vergine integrale	Miele di melata
Miele “balsamico”;	Miele in favo di acacia
Miele espettorante di eucalipto	Miele di fiori di montagna
Miele afrodisiaco della Val Brembana	Miele di castagno del Trentino
Miele di prato	Miele di castagno del Monte Baldo

**Sanzione** (denominazione alimento): da 2.000 a 16.000 €.



# Indicazioni obbligatorie

## La quantità netta

Tale indicazione va inserita nello **stesso campo visivo della denominazione di vendita**. Va ricordato che il simbolo del grammo, secondo il Sistema Internazionale, è “g” (senza punto) e non “gr”.

In riferimento al peso netto, va detto che la tolleranza massima ammessa non deve superare i 15 grammi in meno nel caso di vasi che contengano dai 500 ai 1000 g di miele.



# Indicazioni obbligatorie

## La quantità netta

### Non corretta

1.000 g
1 Kg
1000 gr
1000 gr
g 1000

### Corretta

1000 g
1000 grammi
1 kg

**Sanzione** (peso non corrispondente, diciture non corrette o assente): da 1.000 a 8.000 €.





# Indicazioni obbligatorie

## Tolleranza peso

Quantità nominale Qn (g oppure ml)	Errore massimo tollerato TU-	
	% di Qn	g oppure ml
da 5 a 50	9	--
da 50 a 100	--	4,5
da 100 a 200	4,5	--
da 200 a 300	--	9
da 300 a 500	3	--
da 500 a 1000	--	15
da 1.000 a 10.000	1,5	--

**Sanzione** (peso non corrispondente o assente): da 1.000 a 8.000 €.



## Indicazioni obbligatorie

### **Il termine minimo di conservazione - TMC**

È il termine entro il quale il produttore si assume la responsabilità che il prodotto conservi le caratteristiche che aveva all'atto della messa in commercio o, più precisamente, **il termine entro il quale sono assicurati il rispetto degli standard di legge**; tale termine è in genere di 24 mesi o più frequentemente di **18 mesi**.



## Indicazioni obbligatorie

### **Il termine minimo di conservazione - TMC**

Ricordiamo inoltre che vi è differenza fra la data di scadenza e il TMC; quest'ultimo viene utilizzato per gli alimenti che NON diventano deperibili rapidamente (es. il miele) e, soprattutto, **superato il TMC, è ancora possibile consumare il prodotto (non c'è alcun divieto).**

**Il TMC, dunque, fa riferimento unicamente alle caratteristiche organolettiche e di gradimento del prodotto ma non alla sicurezza che invece rimane inalterata anche dopo il TMC.**



# Indicazioni obbligatorie

## Il termine minimo di conservazione - TMC

Da consumarsi preferibilmente entro il: se la data è composta da almeno **giorno e mese**

Da consumarsi preferibilmente entro fine: se la data è composta da **mese/anno o solo anno**

Prodotti conservabili per	Modalità di indicazione	Esempio dicitura
Meno di tre mesi	GG/MM	Da consumarsi preferibilmente entro il 31.12.2024
Tra 3 mesi e 18 mesi	MM/AA	Da consumarsi preferibilmente entro fine 12.2024
Oltre i 18 mesi	AA	Da consumarsi preferibilmente entro fine 2024



# Indicazioni obbligatorie

## Il termine minimo di conservazione - TMC

È bene precisare che la pratica di indicare il termine di consumo preferibile con il gg/mm/aaaa è adottata dalle grosse aziende che cambiano lotti quotidianamente; **per le piccole aziende è più conveniente riferirsi al formato “fine 2024” o “fine dicembre 2024”.**

### Dicitura non corretta

Da consumarsi preferibilmente entro 12/2024

Da consumarsi preferibilmente entro il 2024

Da consumarsi entro 2024

### Dicitura corretta

Da consumarsi preferibilmente entro il 31.12. 2024

Da consumarsi preferibilmente entro fine 12/2024

Da consumarsi preferibilmente entro fine 2024

**Sanzione** (TMC non corretto o assente): da 1.000 a 8.000 €.





## Indicazioni obbligatorie

### **Il nome o la ragione sociale**

**Il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'operatore sono riferiti a colui che si assume la responsabilità di quanto riportato in etichetta e dunque del prodotto immesso in commercio; tale informazione può anche essere arricchita da un numero di telefono, un indirizzo e-mail o un indirizzo di un sito internet, ma non può essere sostituita con la partita iva o con il REA.**



# Indicazioni obbligatorie

## Il nome o la ragione sociale

La dicitura più frequente che si ha è

**“Prodotto e confezionato da Mario Rossi, in via III novembre, Trento”.**

L'indirizzo indicato in questo caso può essere quello della sede legale o quello dello stabilimento o entrambi se questi non coincidono.



## Indicazioni obbligatorie

### **Il nome o la ragione sociale**

Tuttavia è bene precisare che non è obbligatorio inserire anche la sede dello stabilimento di smielatura e confezionamento quando questi non coincidono ma appartengono allo stesso responsabile della commercializzazione.

**Il principio che deve guidare nella compilazione di questa indicazione è quello di fornire un indirizzo al quale il responsabile sia facilmente rintracciabile.**



## Indicazioni obbligatorie

### Il nome o la ragione sociale

Caso diverso è quello in cui la sede del produttore e quella dello smielatore/confezionatore non appartengono allo stesso responsabile della commercializzazione (è il caso in cui il miele viene smielato presso una **smieleria che fornisce il servizio in conto terzi**); in questo caso è uso comune inserire la seguente dicitura:



# Indicazioni obbligatorie

## Il nome o la ragione sociale

**“Prodotto da Mario Rossi, in via III Novembre, Trento e confezionato in via XXV Aprile, Rovereto”**; questo per distinguere le responsabilità le quali, per ciò che concerne le fasi di produzione sono imputabili a Mario Rossi, mentre per ciò che concerne le fasi di smielatura e confezionamento sono imputabili alla struttura con sede a Rovereto (in questo caso **non** è indispensabile inserire il nominativo o la ragione sociale della struttura che si è occupata della smielatura; è sufficiente inserire l’indirizzo).

**Sanzione** (Sede o nome o ragione sociale non corretta o assente): da 3.000 a 24.000 €





# Indicazioni obbligatorie

## Il paese di origine

Può essere indicato con diverse diciture a partire dalla poco elegante “paese di origine: Italia” fino ad arrivare alla più frequente dicitura “**Miele italiano**”; **la presenza della sola bandiera italiana NON assolve all’obbligo di indicazione del paese di origine.** In caso di miscele, vanno indicati tutti i paesi dal quale il miele proviene.

Non Corretto

Paese di Origine: Sicilia

Corretto

Paese di Origine: Italia





# Indicazioni obbligatorie

## Il paese di origine

È bene ricordare che le indicazioni che fanno riferimento ad aree locali (es. miele irpino) non sostituiscono l'indicazione del paese di origine

**Sanzione** (paese di origine assente): da 2.000 a 16.000 €.

**Sanzione** (paese di origine errori formali): da 500 a 4.000 €.



# Indicazioni obbligatorie

## Il lotto

È definito (Direttiva 2011/91/UE e D.Lgs. 231/2017) come **l'insieme di unità di vendita di una determinata derrata alimentare, prodotte, fabbricate o confezionate in circostanze sostanzialmente identiche.**



# Indicazioni obbligatorie

## Il lotto

Esso viene determinato dal produttore e **può essere composto da numeri e/o lettere**; va sempre preceduto da una **lettera L (maiuscola e senza punto)**; l'indicazione del lotto non è richiesta quando il TMC figura nella forma gg/mm/aaaa.

Non corretto	Corretto
numero di lotto 1333	L 120/02
(L) 120/02	L aca 120
L12@70	L a 120/05
I1234	L 222
	da consumarsi preferibilmente entro il 31/12/24



# Indicazioni obbligatorie

## Il lotto

*«Il lotto deve essere riportato anche in fattura, sul registro della tracciabilità e sul registro dei clienti ai fini della rintracciabilità dei prodotti.»*

**Sanzione** (lotto assente): da 3.000 a 24.000 €.

**Sanzione** (lotto errori formali): da 1.000 a 8.000 €.





# Indicazioni obbligatorie

## Avvertenze ambientali

Con la nuova normativa a regime, è **obbligatorio fornire al consumatore finale anche le indicazioni relative alle modalità di smaltimento degli imballaggi.**

Nel caso specifico dei vasi di miele che vanno considerati come **imballaggi primari**, le indicazioni da riportare in etichetta, siano esse facoltative o obbligatorie, sono per noi le seguenti:



# Indicazioni obbligatorie

## Avvertenze ambientali

Per il vaso in vetro trasparente:

- tipologia di imballaggio: **vaso**;
- codice del materiale: **GL70** (volendo si può aggiungere anche tipologia del materiale: **vetro incolore**);
- indicazioni per la raccolta differenziata: **raccolta vetro**; colore di sfondo o delle scritte e/o dei pittogrammi: verde.

Nel caso in cui il vetro dovesse essere di colore differente, verificare le indicazioni fornite dal rivenditore che devono accompagnare la fattura/bolla; per esempio, andranno utilizzati i codici GL71 per il vetro verde e GL72 per il vetro marrone.



# Indicazioni obbligatorie

## Avvertenze ambientali

Per la capsula (coperchio):

- tipologia di imballaggio: **capsula**;
- codice del materiale: **FE40** (volendo si può aggiungere anche tipologia del materiale: **acciaio**);
- indicazioni per la raccolta differenziata: **raccolta metallo**; colore di sfondo o delle scritte e/o dei pittogrammi: azzurro-turchese.

Nel caso in cui la capsula dovesse essere di materiale differente, verificare le indicazioni fornite dal rivenditore che devono accompagnare la fattura/bolla; per esempio, andrà utilizzato il codice ALU41 per le capsule in alluminio.



## Indicazioni obbligatorie

### Avvertenze ambientali

Per quanto riguarda la **carta che va a comporre l'etichetta adesiva** o la gomma che riveste il sotto capsula, **non va riportata alcuna indicazione ai fini dello smaltimento in quanto questi materiali poliaccoppiati non sono “separabili manualmente”** e dunque non vengono considerati imballaggi.

Cosa diversa sono invece i **collarini in carta** o altri materiali: questi ultimi sono separabili manualmente dalla confezione e dunque, se presenti, va indicata la modalità di smaltimento con il relativo codice (cartone ondulato = PAp20; cartone non ondulato = PAP21; carta generica =PAP22).



# Indicazioni obbligatorie

## **Avvertenze ambientali**

Molta attenzione va poi posta agli **imballaggi secondari, terziari ecc.** ovvero a quelle eventuali confezioni di cartone, plastica, ecc. che vanno a contenere il vaso di miele ovvero la confezione primaria.

Tali imballaggi aggiuntivi dovrebbero riportare le informazioni per lo smaltimento già prestampate dal fornitore/fabbricante.

**In caso contrario, anche su questi ultimi deve essere apposta l'opportuna etichetta ambientale che dà indicazioni sullo smaltimento.**





# Indicazioni obbligatorie

## Avvertenze ambientali

In tutti i casi possono essere aggiunte informazioni facoltative del tipo: “Verifica le disposizioni del tuo Comune”.

<b>vaso</b>	<b>capsula</b>
<b>GL70 (vetro incolore)</b>	<b>FE40 (Acciaio)</b>
<b>Raccolta vetro</b>	<b>Raccolta metallo</b>
<b>Verifica le disposizioni del tuo Comune</b>	

**Sanzione** (diciture assenti): da 5.000 a 25.000 €.



# Indicazioni obbligatorie

## Mieli Biologici

L'etichetta dei mieli prodotti in regime biologico **va sottoposta alla revisione e controllo dell'organismo certificatore**. Solo dopo tale controllo e autorizzazione si potrà utilizzare la fogliolina che contraddistingue i prodotti BIO (logo che deve avere precise dimensioni)

**Sanzione** (indicazioni obbligatorie mancanti / errori formali): da 3.000 a 24.000 €.

**Sanzione** (posizionamento indicazioni obbligatorie): da 1.000 a 8.000 €.



**Cosa non inserire in  
etichetta**





## Cosa non inserire in etichetta

**Miele naturale:** inserendo tale dicitura si induce il consumatore a pensare che gli altri mieli potrebbero non essere naturali. Tuttavia, essendo il miele “naturale” per definizione, tale dicitura non è ammessa; resta inteso che il riferimento al concetto di “naturale” va evitato in tutte le sue declinazioni stilistiche e grammaticali



## Cosa non inserire in etichetta

**Miele senza aggiunta di conservanti, ecc.:** inserendo tale dicitura si induce il consumatore a pensare che gli altri mieli potrebbero contenere conservanti o altre sostanze aggiunte. Tuttavia, essendo vietata l'aggiunta di qualsiasi sostanza o componente al miele, tale dicitura non è ammessa





## Cosa non inserire in etichetta

**Miele indicato per la cura di una particolare patologia:** non possono essere inserite indicazioni che fanno riferimento ad aspetti salutistici o terapeutici (es. “indicato per la cura dell’asma”) perché in tal caso si rischia di entrare nel complicato modo dei *claims* con conseguenze inimmaginabili (Reg UE 1169/2011).



**Diciture facoltative**





## Diciture facoltative

### L'etichetta nutrizionale

**È facoltativa** nel caso si tratti di prodotti non trasformati che comprendono un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti (es. miele, polline, pappa reale).



## Diciture facoltative

### L'etichetta nutrizionale

Qualora la si debba inserire perché richiesta dalla GDO (Grande Distribuzione Organizzata) o nel caso si decida di esportare all'estero), le indicazioni devono essere riportate secondo uno specifico schema (Reg. 1168/11, art. 30) nel quale vi è obbligatoriamente il valore energetico, la quantità di grassi totali e acidi grassi saturi, i carboidrati, gli zuccheri, le proteine e il sale (vedi figura).



# Diciture facoltative

## L'etichetta nutrizionale

Valori nutrizionali medi	per 100 g di prodotto
Energia	1370 kj (320 kcal)
Grassi	0 g
di cui grassi saturi	0 g
Carboidrati	80,3 g
di cui zuccheri	80,3 g
Proteine	0,6 g
Sale	0 g



## Diciture facoltative

### **L'etichetta nutrizionale**

Come riferimento si può prendere la tabella nutrizionale elaborata dall'INRAN che è valida per tutte le tipologie di miele (dati generalmente stabiliti ed accettati: art 31 comma 4C) essendo quest'ultimo un prodotto composto essenzialmente di zuccheri e solo in minima parte da altri componenti che non vanno necessariamente indicati nell'etichetta nutrizionale.



## Diciture facoltative

### **Data di produzione**

Può essere inserita ma non aggiunge nulla a quanto il consumatore dovrebbe desumere dalle altre informazioni.





## Diciture facoltative

### Origine geografica

Prima di apporre una eventuale denominazione geografica (es. miele della valle del Primiero), è opportuno **accertarsi che non vi siano nel territorio di produzione DOP, IGP, STG, PAT, DECO riferite al miele** perché in tal caso occorre far riferimento ai relativi disciplinari e seguire l'iter autorizzativo.



## Diciture facoltative

### **Origine geografica**

Secondo quanto riportato dal Ministero dell'agricoltura in un elenco aggiornato al 21 novembre 2022, risultano registrati solo tre mieli DOP in tutta Italia (miele della Lunigiana – Toscana, Miele delle Dolomiti Bellunesi - Veneto e Miele Varesino - Lombardia), mentre non risultano essere registrati mieli IGP.



## Diciture facoltative

### **Origine floreale**

Si intende la specificazione dell'origine botanica del miele. Indicare se si tratta di un miele di castagno o di acacia, ecc. è un'indicazione facoltativa.

Dunque in caso di dubbi sull'origine botanica si potrebbe riportare in etichetta la semplice denominazione di vendita ovvero "miele" anche se, va detto, dal punto di vista del marketing questa genericità potrebbe essere controproducente.



## Diciture facoltative

### **Il marchio e**

La presenza del marchio presuppone che la bilancia utilizzata per la pesatura del miele abbia una risoluzione (sensibilità) di 3 g (per confezioni comprese tra 500 e 1000 g); se non viene apposta, la risoluzione richiesta è quella prevista dalla norma nazionale, ovvero 1 g. Il marchio va posto in prossimità del peso e deve avere altezza minima di 3 mm.

e



## Diciture facoltative

### **Il marchio e**

Resta inteso che tutti i sistemi di pesatura destinati a pesare prodotti immessi in commercio devono essere sottoposti al controllo degli organi competenti (ufficio metrico, sistema delle dogane, ecc.).

e



## Diciture facoltative

### Altre indicazioni

La più diffusa è “**conservare in luoghi freschi, asciutti e al riparo dalla luce**”.







## Diciture facoltative

### Altre indicazioni

Si possono inserire indicazioni del tipo: “**miele soggetto a naturale solidificazione**” e aggiungere anche “**per la liquefazione riscaldare a bagnomaria**”; attenzione in questo caso ad inserire temperature di riferimento perché tale aspetto è soggetto a numerose interpretazioni.



# Diciture facoltative

## Altre indicazioni

## Il sigillo di garanzia

Pur non essendo obbligatorio è richiesto, dalla GDO ed è un accorgimento che garantisce il consumatore in merito all'integrità della confezione.

**Sanzione** (indicazioni facoltative errori formali): da 3.000 a 24.000 €.



# Esempio di etichetta





# Esempio di etichetta

Prodotto e confezionato da:  
Mario Rossi  
Via III Novembre 44  
38121 Trento (Tn)

Paese di Origine: Italia

Miele  
di melata

L 364/23

Conservare in luogo fresco e asciutto al  
riparo dalla luce diretta



500 g e

Da consumarsi preferibilmente  
entro fine: 12/2025

# I Controlli delle autorità competenti





# I Controlli delle autorità competenti

In caso di controlli da parte di Asl, NAS o qualsiasi altro organo di polizia, è bene sempre avere a disposizione in laboratorio tutta la documentazione del caso ovvero:

- fatture di acquisto dei vasi e delle capsule;
- fatture di acquisto/stampa delle etichette;
- registro della tracciabilità con la generazione dei lotti





# I Controlli delle autorità competenti

In caso di controlli da parte di Asl, NAS o qualsiasi altro organo di polizia, è bene sempre avere a disposizione in laboratorio tutta la documentazione del caso ovvero:

- fatture di acquisto dei vasi e delle capsule;
- fatture di acquisto/stampa delle etichette;
- registro della tracciabilità con la generazione dei lotti.



# I Controlli delle autorità competenti

In caso di controlli da parte di Asl, NAS o qualsiasi altro organo di polizia, è bene sempre avere a disposizione in laboratorio tutta la documentazione del caso ovvero:

- elenco clienti o, in alternativa, le fatture o autofatture di vendita numerate in ordine progressivo e contenenti l'indicazione del numero di pezzi per ciascuna pezzatura forniti al cliente; ciascuna voce deve essere accompagnata dal relativo numero di lotto;
- manuale di autocontrollo



# I Controlli delle autorità competenti

Nel caso venga contestata una particolare dicitura o qualsivoglia modalità di etichettatura, **sta agli stessi organi di controllo, e nella fattispecie al funzionario che esegue il controllo, dover dimostrare quanto da lui sostenuto (onere della prova).**



# I Controlli delle autorità competenti

Non può pertanto chiedere ad un apicoltore di effettuare una modifica o tanto meno redigere un verbale senza che le sue affermazioni o il suo verbale siano supportate da un riferimento preciso di legge.



# I Controlli delle autorità competenti

Deve dunque chiedere una modifica o redigere il verbale citando la norma, l'articolo e, se necessario, il comma.

**Questo per evitare che personali interpretazioni o disinformazione generalizzata creino inutili aggravii burocratici a carico delle aziende le quali, se le condizioni sussistono, possono anche rivalersi sugli stessi funzionari.**

# Riferimenti normativi







## Riferimenti normativi

- Decreto Ministeriale 5 agosto 1976 – G.U. n. 210 del 10/08/76 Disposizioni in materia di preimballaggi CEE e di bottiglie recipienti-misura C.E.E..
- Legge 25 ottobre 1978 n. 690 Adeguamento dell'ordinamento interno alla direttiva del consiglio delle comunità europee n. 76/211/CEE relativa al precondizionamento in massa o in volume di alcuni prodotti in imballaggio preconfezionati.
- D.P.R. 26 maggio 1980, n. 391. Disciplina metrologica del preconfezionamento in volume o in massa dei preimballaggi di tipo diverso da quello C.E.E..
- D. Lgs del 21 maggio 2004, n. 169 - G.U. del 15/07/04 Attuazione della direttiva 2002/46/CE relativa agli integratori alimentari.



## Riferimenti normativi

- D.Lgs del 21 maggio 2004, n. 179 - G.U. n. 168 del 20/07/2004  
Attuazione della direttiva 2001/110 CE concernente la produzione e la commercializzazione del miele.
- Circolare MIPAAF 8 marzo 2005, n. 1 - G.U. n. 67 del 22/03/05  
Applicazione del D.Lgs 21 maggio 2004 n. 179 concernente la produzione e la commercializzazione del miele.
- D.Lgs del 8 febbraio 2006, n. 114 – G.U. n. 69 del 23/03/06  
Attuazione delle direttive 2003/89/CE, 2004/77/CE e 2005/63/CE in materia di indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari.



## Riferimenti normativi

- Circolare MIPAAF del 12 dicembre 2006, n. 2 Applicazione del D.Lgs 21 maggio 2004 n. 179 e Legge 11 marzo 2006, n. 81 (art. 2-bis), concernenti produzione e commercializzazione del miele.
- Circolare MIPAAF del 12 luglio 2007, n. 3 Applicazione del D.Lgs 21 maggio 2004 n. 179 concernente la produzione e la commercializzazione del miele - Miele di bosco.
- Circolare MIPAAF del 31 maggio 2012, n. 4 Applicazione del D.Lgs 21 maggio 2004 n. 179 concernente la produzione e la commercializzazione del miele.



## Riferimenti normativi

- Direttiva 2014/63/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 15 maggio 2014 che modifica la direttiva 2001/110/CE del Consiglio concernente il miele. Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 57, del 31 luglio 2014.
- Legge 11 marzo 2006 n. 81, che prevede all'art. 2-bis che “sull’etichetta devono essere indicati il Paese o i Paesi di origine in cui il miele è stato raccolto”.
- Nota esplicativa n. 61913.OTC.2005.EN, sulla Direttiva 2001/110/CE, della Commissione Europea del 22 gennaio 2006
- Legge 23 luglio 2009 , n. 99 – art. 15, comma 1, lettera E – Modifiche all’art. 517-quater del Codice penale (contraffazione di origini geografiche).



## Riferimenti normativi

- Regolamento UE 2018/848 del Parlamento Europeo e del consiglio del 30.05.2018 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n 834/2007 del Consiglio.
- Regolamento CE n. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008 recante modalità di applicazione del Reg. CE n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli - Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 250/1 del 18.9.2008.



## Riferimenti normativi

- Regolamento (UE) n. 271/2010 della Commissione del 24 marzo 2010 recante modifica del Reg. CE n. 834/2007 del Consiglio, per quanto riguarda il logo di produzione biologica dell'Unione europea – Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L. 84/19 del 31.3.2010.





## Riferimenti normativi

- Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione.



## Riferimenti normativi

- Direttiva 2011/91/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011, relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare.
- D. Lgs 15 dicembre 2017 , n. 231 - G.U. del 8/2/18 - Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE, ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170 «Legge di delegazione europea 2015».



## Riferimenti normativi

### ETICHETTA AMBIENTALE

- Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio  
DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale.
- D. Lgs 3 settembre 2020, n. 116 (recepisce la Direttiva UE 2018/852 relativa agli imballaggi e ai rifiuti di imballaggio)  
<https://www.etichetta-conai.com/>  
<https://www.tuttoambiente.it/commenti-premium/etichettatura-ambientale-imballaggi-obblighi/>  
<https://normativaalimentare.it/news/chiarimenti-sulletichettatura-ambientale-degli-imballaggi/>



# GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Per info: dott. Paolo Di Braidà - [info@dibraidà.it](mailto:info@dibraidà.it) - +39 348 30 37 770